Sentenza n. 229/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38175 del registro di segreteria, proposto da XX nata a XX il XX (c.f. XX) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Gaudio (C.F. GDAVCN68M24L049R - pec: vgaudio@pec.it) e dall'avv. Francesco Sallustio (c.f. SLLFNC82C18L049H; pec: sallustio.francesco@oravta.legalmail.it), elettivamente domiciliata in Bari alla via Amendola 166 (studio avv. Reale)

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 22 settembre 2026

FATTO

L'epigrafata ricorrente dopo aver evidenziato di avere presentato, in data XX, domanda di pensione ai superstiti a seguito del decesso del coniuge riferiva che:

- con comunicazione del XX l'Istituto le attribuiva la pensione

categoria XX n. XX, con decorrenza dal XX e importo mensile pari a euro XX;

- con successiva comunicazione del XX l'INPS liquidava, dalla medesima decorrenza, la pensione categoria XX n. XX, determinata in euro XX mensili per il XX ed euro XX per il XX. La nuova liquidazione era espressamente qualificata come provvisoria e prevedeva un successivo conguaglio;
- con comunicazione del XX l'INPS ha richiesto, quindi, la restituzione della somma pari a € XX motivata dalla presenza di periodi contributivi già ricongiunti e conteggiati due volte nella liquidazione della precedente pensione in cumulo. Tale somma teneva conto dell'intero importo della pensione erogata dal XX al XX

La ricorrente ha dedotto che l'errore era imputabile all'Istituto, nella cui disponibilità si trovavano già tutti gli elementi della posizione contributiva del dante causa, e che nessun comportamento doloso le era addebitabile. Ha quindi invocato l'art. 52 della legge n. 88/1989 e l'art. 13 della legge n. 412/1991, chiedendo anche la restituzione di quanto eventualmente trattenuto. In subordine ha sostenuto che il recupero dovesse limitarsi alla differenza fra il trattamento percepito e quello effettivamente spettante a seguito della rideterminazione della pensione, pari a € XX.

L'INPS si è costituito insistendo nel rigetto della domanda principale. Ha riferito che 157 settimane di contribuzione della gestione privata erano già state ricongiunte nella gestione pubblica ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 29/1979 e che la pensione XX le aveva valorizzate una seconda volta, come autonoma quota contributiva.

Ha sostenuto, pertanto, la necessità della revoca della pensione XX e della sua sostituzione con la pensione XX, richiamando, ai fini del recupero, la natura provvisoria della liquidazione effettuata il XX, l'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 e l'art.2033 c.c..

L'Istituto ha dato contezza di avere, dopo la proposizione del ricorso, compensato euro XX di credito XX con l'importo originario di euro XX, determinando un residuo di euro XX, comunicato il XX e rateizzato in sessanta mensilità.

Ha chiesto il rigetto della domanda di irripetibilità e la cessazione della materia del contendere, ovvero la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, per la parte della pretesa assorbita dalla compensazione.

All'udienza del 22 settembre 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Preliminarmente deve essere ben individuato l'oggetto del giudizio, che concerne la ripetibilità delle somme erogate in esecuzione della pensione XX successivamente revocata.

Pertanto, in punto di diritto deve necessariamente discutersi della ripetibilità della somma originariamente richiesta, fermo restando, ovviamente, che la liquidazione della nuova pensione XX, sebbene abbia decorrenza XX, per il periodo in cui è già stata erogata la precedente pensione XX, rimane assorbita dall'avvenuto pagamento di quest'ultima pensione avvenuto in piena buona fede e non può tradursi in un'indebita locupletazione per il ricorrente.

Ai fini del *decisum,* quindi, va evidenziato che la memoria dell'INPS ritiene

legittimo il recupero effettuato sulla scorta di una presunta provvisorietà del provvedimento di attribuzione della pensione.

Tuttavia la qualificazione di provvisorietà la si rinviene solo nel provvedimento di conferimento della pensione XX comunicata il XX e non già della precedente pensione XX, la cui natura, quindi non può essere ritenuta "provvisoria".

Pertanto il richiamo all'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 formulato dalla difesa dell'INPS non appare dirimente in quanto ha ad oggetto il conguaglio fra trattamento provvisorio e trattamento definitivo; nella fattispecie viene invece in rilievo la revoca di una pensione già attribuita e la sua sostituzione con un diverso trattamento dalla medesima decorrenza.

Sul punto, quindi trovano applicazione gli artt.204 e 206 del d.p.r. 1092/1973 che regolano l'ipotesi per le quali è possibile procedere alla revoca del provvedimento pensionistico e l'esclusione del recupero delle rate risultate non dovute, salvo che la revoca o la modifica siano conseguenza dell'accertamento di un fatto doloso dell'interessato che nel caso di specie non sussiste, né, in realtà, la difesa dell'INPS ha eccepito alcunchè sul punto.

La pretesa restitutoria deve conseguentemente essere dichiarata non esercitabile nei confronti della ricorrente, anche quanto al residuo di euro XX, frutto dell'avvenuta compensazione.

Va ribadito ulteriormente che il provvedimento di compensazione effettuato dall'INPS dopo la proposizione dell'odierno ricorso è partito dal presupposto restitutorio della iniziale somma pari a € XX, giungendo successivamente a ritenere dovuta la somma pari a € XX tenendo conto della medesima decorrenza delle pensioni XX e XX.

L’accoglimento del ricorso, quindi, ferma restando la declaratoria di principio in ordine alla irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione XX deve necessariamente tener conto, onde evitare indebite locupletazioni, della prestazione pensionistica già erogata dal XX al XX che assorbe la somma dovuta a titolo di XX.

L’INPS dovrà quindi cessare il recupero e restituire le somme eventualmente già recuperate in forza della pretesa dichiarata irripetibile ma non dovrà ovviamente procedere a versare i ratei arretrati relativi alla riconosciuta pensione XX, evitando, quindi duplicazioni nell’accredito delle prestazioni riferite al medesimo periodo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara irripetibile la somma pari a € XX richiesta dall’INPS.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali nei confronti dell’Avv. Francesco Sallustio, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 06/10/2026

L’ Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 06/10/2026 Il Giudice monocratico

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma *F.to digitalmente*

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 06/10/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente